

# STATUTO

## SOCIETÀ OPERAIA MASCHILE E FEMMINILE DI MUTUO SOCCORSO IN ISEO

### CAPO I

#### NATURA E SCOPO DELLA SOCIETÀ

Art. 1 - È riconosciuta come già esistente a partire dal 1° ottobre 1863 e duratura in perpetuo, la Società Operaia Maschile e Femminile di Mutuo Soccorso di Iseo, con sede in Iseo.

L'Associazione che non ha scopi di lucro, è fondata sulla unione e fratellanza dei Soci e si propone i seguenti fini:

- a) promuovere e favorire, nei riguardi dei Soci, interventi nel campo previdenziale e/o assistenziale;
- b) cooperare, in senso lato, all'educazione morale, civile e culturale dei Soci e loro familiari; promuovere quelle attività ricreative intese a soddisfare l'impiego del tempo libero;
- c) nobilitare ed onorare il Lavoro dell'Uomo nella Società;
- d) editare periodici relativi all'attività dell'Associazione.

Art. 1 – È riconosciuta come già esistente a partire dal 1° ottobre 1863 e duratura in perpetuo, la Società Operaia Maschile e Femminile di Mutuo Soccorso di Iseo, con sede in Iseo.

L'Associazione, che non ha scopi di lucro, e che non può svolgere attività d'impresa, è fondata sulla unione e fratellanza dei Soci.

Art. 2 – Costituita ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e sue successive modificazioni, per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili, è un Ente del Terzo Settore.

Art. 3 - Persegue finalità di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà attraverso l'esclusivo svolgimento, in favore dei Soci e loro familiari conviventi, mediante interventi diretti oppure aderendo a forme di mutualità mediata.

Allo scopo viene istituito un "Fondo Assistenza Soci", disciplinato da apposito Regolamento, per una o più delle seguenti attività:

- a) Erogazione di prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di invalidità temporanea o permanente;
- b) Erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci;
- c) Erogazione di contributi economici a familiari di Soci deceduti;
- d) Erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai Soci che si trovino in condizioni di grave disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Art. 4 – La Società potrà promuovere attività a carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitarie e di diffusione dei valori mutualistici.

Art. 5 – Sulla base dei principi ispiratori della legge n. 3818 del 14.04.1886 la Società si propone inoltre di:

- a) cooperare, in senso lato, all'educazione morale, civile e culturale dei Soci e loro familiari; promuovere attività ricreative di aggregazione sociale (purchè non prevalenti sulle attività sociali);
- b) nobilitare ed onorare il Lavoro dell'Uomo nella Società;
- c) editare periodici relativi all'attività dell'Associazione;
- d) collaborare con altre realtà istituzionali e/o associative per iniziative locali.

## **CAPO II DEI SOCI**

Art. 8 - I Soci sono suddivisi in tre categorie:

- a) SOCI EFFETTIVI
- b) SOCI CONTRIBUENTI
- c) SOCI ONORARI

il loro numero è illimitato.

Art. 9 -

- a) sono Soci EFFETTIVI gli iscritti alla Società entro la data del 31 dicembre 1982, sulla base del vecchio Statuto;
- b) sono Soci CONTRIBUENTI tutti coloro ammessi dopo il 1° gennaio 1983;
- c) sono Soci ONORARI coloro che con il consiglio, l'opera gratuita e disinteressata, portano giovamento alla conservazione e prosperità della Società, oppure si sono distinti per segnalati servizi alla Patria, alla Società, o per particolari meriti nel campo del Lavoro.  
L'ammissione di tali Soci viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, in via discrezionale, su proposta degli organi direttivi o di qualsiasi Socio.

Diventa l'art. 12

I Soci sono suddivisi in due categorie:

- a) SOCI ORDINARI
- b) SOCI ONORARI

il loro numero è illimitato.

Diventa l'art. 13

- a) sono Soci ORDINARI coloro che versano la quota annuale d'iscrizione;
- b) sono Soci ONORARI coloro che con il consiglio, l'opera gratuita e disinteressata, portano giovamento alla conservazione e prosperità della Società, oppure si sono distinti per segnalati servizi alla Patria, alla Società, o per particolari meriti nel campo del Lavoro.  
L'ammissione di tali Soci viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, in via discrezionale, su proposta degli organi direttivi o di qualsiasi Socio.

## **CAPO VI**

### **ESTINZIONE - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 41 - Nel caso che alcuni beni siano vincolati a fini particolari l'Ente beneficiario continuerà a destinare le rendite di tali beni o i beni stessi ai fini per i quali vennero donati o lasciati alla disciolta Società o da questa già destinati a fini particolari.

Si aggiunge sotto l'art. 41:

In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59